



TRIBUNALE DI _____

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL DIFENSORE DI
SOGGETTO AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

Dott. _____ Presidente

Dott. _____ Giudice

Dott. _____ Giudice

Letta la richiesta di liquidazione depositata dal difensore di fiducia di _____

☐ indagato ☐ imputato ☐ persona offesa dal reato ☐ costituita parte civile ☐ condannato ☐ _____

nel procedimento indicato in epigrafe, definito all'udienza _____.

Ritenuta la propria competenza, visionati gli atti del procedimento, tenuto conto dei **principi desumibili dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento**, secondo cui:

- 1) la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo .. dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, a meno che non si tratti di compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione; la competenza per la liquidazione dei compensi maturati in relazione ai procedimenti incidentali della fase spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l'attività difensiva da remunerare (art. 83 DPR 115/2002);
- 2) non possono essere liquidati onorari per attività espletate prima dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché gli effetti dell'ammissione si producono a decorrere dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato, ovvero a decorrere dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi (artt. 109 e 107 DPR 115/2002);
- 3) ai fini della liquidazione del compenso al difensore si tiene conto: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50% (art. 12 DM 55/2014); altresì, costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli (art. 4, settimo comma, DM 55/2014);
- 4) in caso di liquidazione del difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, altresì, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (art. 12, secondo comma, DM 55/2014); gli importi spettanti al difensore sono ridotti di un terzo (art. 106 bis DPR 115/2002); il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili (art. 106, primo comma, DPR 115/2002); in caso di difensore che ha svolto la sua attività fuori dal luogo ove egli svolge la sua attività in modo prevalente non è dovuta l'indennità di trasferta prevista dalla tariffa professionale (art. 82 DPR 115/2002);
- 5) in caso di difensore che assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso da liquidare può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30% (art. 12 cpv. DM 55/2014);
- 6) è sempre dovuta una somma per rimborso spese forfettarie, di regola nella misura del 15% del compenso totale della prestazione (art. 2 DM 55/2014).

Tenuto conto dei parametri previsti dai vigenti decreti ministeriali e dei criteri per la liquidazione dei compensi indicati nel *Protocollo di intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato* sottoscritto in questo distretto, che sulla base dei parametri indicati di cui all'art. 12 DM 55/2014 ha suddiviso i procedimenti in tre categorie ("semplici", "medi" e "complessi"), valorizzando in particolare:

- 1) numero di testimoni escussi, complessità dell'attività istruttoria e della documentazione acquisita ed esaminata: è di regola *semplice* il processo nel quale viene ascoltato al massimo un testimone;
- 2) numero e durata delle udienze, ad eccezione di quelle di mero rinvio; è di regola *semplice* il processo che si esaurisce nell'arco di una sola udienza di breve durata, *complesso* quello che si protragga per almeno 5 udienze;
- 3) pendenza di misure cautelari: il procedimento nel quale sono o sono state applicate misure cautelari è di regola classificabile quanto meno come *medio*;
- 4) numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate; caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata; importanza, natura e complessità del procedimento; concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte assistita; rilevanza patrimoniale. E' tendenzialmente *complesso* un procedimento relativo a reati associativi o di competenza della Corte d'Assise o comunque istruiti dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Rilevato che in relazione ai **giudizi celebrati innanzi al tribunale in composizione collegiale** deve farsi riferimento alle seguenti tabelle di liquidazione:

Fase da liquidare	Solo studio			Studio + introduttiva			Studio + istruttoria			Studio + decisionale		
QuPerO tabeOOa	1O	1P	1Q	2O	2P	2Q	3L	3M	3N	4O	4P	4Q
Procedimento semplice (S.) medio (M.) o complesso (C.)	S.	M.	C.	S.	M.	C.	S.	M.	C.	S.	M.	C.
Fase di studio	225	450	675	225	450	675	225	450	675	225	450	675
Fase introduttiva	0	0	0	360	720	1.080	0	0	0	0	0	0
Fase istruttoria	0	0	0	0	0	0	675	1.350	2.025	0	0	0
Fase decisionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	1.350	2.025
Totale parziale	225	450	675	585	1.170	1.755	900	1.800	2.700	900	1.800	2.700
	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno
Riduz. 1/3 106 bis	75	150	225	195	390	585	300	600	900	300	600	900
Totale parziale	150	300	450	390	780	1.170	600	1.200	1.800	600	1.200	1.800
	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più
Rimb. sp. forfett.	23	45	69	59	117	176	90	180	270	90	180	270
Totale	173	345	519	449	897	1.346	690	1.380	2.070	690	1.380	2.070

Fase da liquidare	Studio + intr. + istr.			Studio + intr. + decis.			Studio + istr. + decis.			St.+intr.+istr.+decis.		
Numero tabella	5L	5M	5N	6O	6P	6Q	7L	7M	7N	8L	8M	8N
Procedimento semplice (S.) medio (M.) o complesso (C.)	S.	M.	C.	S.	M.	C.	S.	M.	C.	S.	M.	C.
Fase di studio	225	450	675	225	450	675	225	450	675	225	450	675
Fase introduttiva	360	720	1.080	360	720	1.080	0	0	0	360	720	1.080
Fase istruttoria	675	1.350	2.025	0	0	0	675	1.350	2.025	675	1.350	2.025
Fase decisionale	0	0	0	675	1.350	2.025	675	1.350	2.025	675	1.350	2.025
Totale parziale	1.260	2.520	3.780	1.260	2.520	3.780	1.575	3.150	4.725	1.935	3.870	5.805
	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno
Riduz. 1/3 106 bis	420	840	1.260	420	840	1.260	525	1.050	1.575	645	1.290	1.935
Totale parziale	840	1.680	2.520	840	1.680	2.520	1.050	2.100	3.150	1.290	2.580	3.870
	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più
Rimb. sp. forfett.	126	252	378	126	252	378	158	315	473	194	387	581
Totale	966	1.932	2.898	966	1.932	2.898	1.208	2.415	3.623	1.484	2.967	4.451

Rilevato che – considerando la natura dell’attività prestata, il grado di complessità del procedimento, il numero e la gravità delle imputazioni, la rilevanza delle questioni giuridiche e di fatto trattate, l’entità dell’impegno profuso, il numero di udienze celebrate, e la concreta incidenza che l’attività del difensore ha avuto sulla posizione del suo assistito - **al procedimento deve applicarsi la tabella** _____

Ritenuto che **non sussistono motivi per discostarsi dall’importo indicato nel Protocollo**: va dunque liquidata la somma di cui all’indicata tabella, aumentata o ridotta come segue:

O aumento per aver assistito **più soggetti** aventi la medesima posizione processuale, ovvero per aver assistito una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame delle medesime situazioni di fatto o di diritto (30% dal 2° al 10° assistito, 10% dall’11° al 30°) + € _____

O aumento per il **subprocedimento cautelare** sulla base delle seguenti tabelle

Fase da liquidare	Studio			Studio + introduttiva			Studio + decisionale			St.+intr.+ decis.		
Numero tabella	1D	1E	1F	2D	2E	2F	4D	4E	4F	6D	6E	6F
Procedimento semplice (S.) medio (M.) o complesso (C.)	S.	M.	C.	S.	M.	C.	S.	M.	C.	S.	M.	C.
Fase di studio	180	360	540	180	360	540	180	360	540	180	360	540
Fase introduttiva	0	0	0	585	1.170	1.755	0	0	0	585	1.170	1.755
Fase decisionale	0	0	0	0	0	0	675	1.350	2.025	675	1.350	2.025
Totale parziale	180	360	540	765	1.530	2.295	855	1.710	2.565	1.440	2.880	4.320
	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno
Riduz. 1/3 106 bis	60	120	180	255	510	765	285	570	855	480	960	1.440
Totale parziale	120	240	360	510	1.020	1.530	570	1.140	1.710	960	1.920	2.880
	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più
Rimb. sp. forfett.	18	36	54	77	153	230	86	171	257	144	288	432
Totale	138	276	414	587	1.173	1.760	656	1.311	1.967	1.104	2.208	3.312

Nel caso di specie – considerando la natura dell’attività prestata, il grado di complessità del procedimento, il numero e la gravità delle imputazioni, la rilevanza delle questioni giuridiche e di fatto trattate, l’entità dell’impegno profuso, il numero di udienze celebrate, e la concreta incidenza che l’attività del difensore ha avuto sulla posizione del suo assistito - **al subprocedimento cautelare deve applicarsi la tabella** _____

O _____ € _____

PER QUESTI MOTIVI LIQUIDA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € _____,

oltre al 4 % per contributo previdenziale forense, da calcolarsi sull’importo totale appena indicato, **ed al 22 % per I.V.A.**, da calcolarsi sul totale degli onorari, delle spese e del contributo previdenziale.

Pone la detta somma provvisoriamente a carico dello Stato, salvo recupero, e delega la Cancelleria all’emissione del relativo mandato.

☐ Manda alla Cancelleria per le notifiche e le comunicazioni di sua competenza. **OVVERO**

☐ Provvedimento letto in udienza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 148, quinto comma, c. p. p.

Le parti sono espressamente avvisate che avverso il presente decreto è possibile proporre opposizione al Presidente del Tribunale (artt. 84 e 170 dPR 115/2002; art. 15 d. lgs. 150/2011), entro 30 giorni decorrenti dalla data odierna (in caso di decreto letto in udienza) ovvero dalla data della notifica.

_____, ____/____/20____

Il Presidente